

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

I signori:

TROPEA SILVIA, nata a Bergamo il 26 dicembre 1959 ed ivi residente, via Castello Presati, 3;
codice fiscale TRP SLV 59T66 A794N;

GOTTARDI ALBERTO, nato a Bergamo, il 28/09/1962 e ivi residente in via San Tomaso, 44, Codice
Fiscale GTTLRT62P28A794G;

SAMUEL PALACIO LAMA, nato a Leuven, Belgio, il 01/07/1982, residente a Bergamo, in via Colleoni,
19, PLCSML82L01Z103T;

in esecuzione a precorsi accordi convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra i signori Silvia Tropea, Alberto Gottardi e Samuel Palacio Lama un'associazione di promozione sociale denominata "**De CIBO**".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Brembate di Sopra (BG) Via P.P. Rubens n. 33 presso lo Studio Rota Martir.

Articolo 3

L'associazione, che non persegue scopi di lucro, si propone le seguenti finalità (di cui all'art. 2 dello statuto):

- far conoscere e valorizzare il patrimonio enogastronomico; promuovere e favorire le attività educative, di ricerca, di conservazione, di recupero delle tradizioni e degli antichi saperi, di comunicazione nell'ambito delle discipline che coinvolgono l'enogastronomia, assumendo tutte le iniziative dirette a tale fine anche con la collaborazione di altre organizzazioni perseguenti gli stessi fini; stimolare l'interesse attorno ai temi enogastronomici, al turismo enogastronomico alle pratiche sostenibili degli stessi attraverso la promozione di attività quali ricerche, confronti e scambi, attività di sensibilizzazione, formazione scolastica, campagne di comunicazione, pubblicazione di riviste, libri, manuali, guide, realizzazione di siti internet, app e altri strumenti di comunicazione, digitali e tradizionali, eventi, corsi, conferenze, convegni, incontri anche di carattere conviviale e culturale, pubblicazioni, esposizioni, allestimenti, progetti, viaggi approfondimento e visite a luoghi di produzione di materie prime alimentari o di piatti, sia in Italia che all'estero, organizzare degustazioni e somministrazioni di prodotti enogastronomici; attivare raccolte di fondi, anche attraverso conferimento di prodotti, promuovere donazioni e lasciti da utilizzare per i fini sopra elencati;
- realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

Articolo 4

L'associazione è retta dallo statuto, che, sottoscritto dai soci fondatori si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 5

I soci fondatori provvedono alla nomina del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali:

Silvia Tropea,

Alberto Gottardi,

Samuel Palacio Lama.

Il Consiglio direttivo così composto resta in carico fino alla prima riunione dell'assemblea che provvederà alla ratifica o al rinnovo delle cariche sociali secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Si allega: A) Statuto dell'associazione

Brembate di Sopra, li 14 dicembre 2016

f.to Silvia Tropea

f.to Gottardi Alberto

f.to Samuel Palacio Lama

Silvia Tropea
Alberto Gottardi
Samuel Palacio Lama



STATUTO ASSOCIAZIONE DE CIBO

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita in Brembate di Sopra (BG), ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 283, l'associazione di promozione sociale

DE CIBO

L'Associazione ha sede in Brembate di Sopra (BG) in Via P.P. Rubens n. 33 presso lo Studio Rota Martir ed è regolata dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro, ne esercita attività commerciale o prevalente; nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) far conoscere e valorizzare il patrimonio enogastronomico;
- b) promuovere e favorire le attività educative, di ricerca, di conservazione, di recupero delle tradizioni e degli antichi saperi, di comunicazione nell'ambito delle discipline che coinvolgono l'enogastronomia, assumendo tutte le iniziative dirette a tale fine anche con la collaborazione di altre organizzazioni perseguiti gli stessi fini;
- c) stimolare l'interesse attorno ai temi enogastronomici, al turismo enogastronomico alle pratiche sostenibili degli stessi attraverso la promozione di attività quali ricerche, confronti e scambi, attività di sensibilizzazione, formazione scolastica, campagne di comunicazione, pubblicazione di riviste, libri, manuali, guide, realizzazione di siti internet, app e altri strumenti di comunicazione, digitali e tradizionali, eventi, corsi, conferenze, convegni, incontri anche di carattere conviviale e culturale, pubblicazioni, esposizioni, allestimenti, progetti, viaggi approfondimento e visite a luoghi di produzione di materie prime alimentari o di piatti, sia in Italia che all'estero, organizzare degustazioni e somministrazioni di prodotti enogastronomici;
- d) attivare raccolte di fondi, anche attraverso conferimento di prodotti, promuovere donazioni e lasciti da utilizzare per i fini sopra elencati;
- e) realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può, tra l'altro, in Italia ed all'estero:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento di programmi preventivamente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Registrato a Pieve San Pietro
22/12/2016
n° 2177
Serie 37
Importo 200,00

L'assistente
Simone Mattoni

approvati purché ci siano le coperture finanziarie, provvedere all'acquisto di immobili in proprietà od in diritto di superficie, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione ed il pubblico; realizzare, commissionare, pianificare e gestire campagne pubblicitarie;

f) erogare premi, borse di studio ed organizzare concorsi;

g) istituire un osservatorio sulle materie di interesse dell'Associazione;

h) svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente ai settori d'interesse dell'Associazione;

i) organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività integrative ed accessorie per natura a quelle sopra indicate.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali indicate o diverse da quelle ad esse connesse, integrative od accessorie.

Titolo II – I soci

Art. 4 - I soci

I soci iscritti nel libro dei soci dell'Associazione possono essere:

- fondatori

- ordinari;



- familiari
- junior;
- collettivi;
- sostenitori;
- onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto lo statuto al momento della costituzione dell'associazione o entro il primo anno dalla costituzione su delibera del Consiglio Direttivo; i soci ordinari e familiari sono costituiti da persone fisiche; i soci junior da persone con età inferiore ai 25 anni; i soci collettivi da aziende, enti, scuole, istituti, associazioni scientifiche, tecniche e professionali, e assimilati; i soci sostenitori sono persone fisiche o soci collettivi che contribuiscono con un importo superiore alla quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo a voto unanime dei presenti per particolari e motivate benemerienze, e non sono tenuti a versamenti.

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e possono essere modificate col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Non è ammessa la figura di socio temporaneo.

Art. 5 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e hanno diritto all'elettorato passivo ed attivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto all'accesso dei documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

L'associazione può, in caso di particolare necessità. Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo anche ai propri associati.

Art. 6 - Recesso ed esclusione dei soci

Il recesso e l'esclusione degli associati sono disciplinati dall'art. 24 del codice civile.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto ed efficaci dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso;
- b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tal scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci; l'esclusione avrà effetto dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, fatta a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC se attivata. Tale provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli potrà adire il Collegio del Probiviri, se nominato, o all'assemblea degli aderenti, che devono decidere nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile;
- c) per ritardato pagamento dei contributi annuali, che deve avvenire entro la fine del mese di aprile di ogni anno; l'esclusione del socio moroso nel pagamento della quota sociale così come l'inibizione all'esercizio dei diritti sociali potrà avvenire solo dopo l'inoltro al predetto di almeno un sollecito di pagamento;
- d) per decesso.

Titolo III - Risorse economiche

Art. 7 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio delle attività.

Art. 8 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali, da stabilirsi annualmente entro il 28 febbraio da parte del consiglio direttivo;
- b) da contributi degli enti in genere;
- c) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) da ogni liberalità che concorra a raggiungere lo scopo sociale.

Titolo IV – Organi sociali



Art. 9 – Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, i Vice-Presidenti, i Consiglieri Delegati, il Segretario del Consiglio ed il Tesoriere;

Possono essere organi dell'Associazione:

- il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – Assemblea

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci di cui all'art. 4 ed è ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera di trasferimento della sede o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ad essa sono sottoposti per l'approvazione:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e delle attività dell'Associazione;
- b) i bilanci dell'esercizio sociale, i quali devono essere depositati presso la sede almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo;
- d) l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori;
- e) l'eventuale nomina del Collegio dei Probiviri;
- f) gli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei soci. In tal caso l'Assemblea va convocata entro 60 giorni.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, PEC, telegramma inviata a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure ancora con affissione all'albo presente in sede.

Art. 13 - Votazioni

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 6 punto c). I soci minori di età non possono partecipare alle votazioni. Ogni socio ha diritto al voto e può rappresentare per delega non più di due altri soci.

Salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo le deliberazioni dell'Assemblea sono

prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea elegge, anche per acclamazione, il suo Presidente e il suo Segretario, al quale ultimo è demandata la redazione del verbale. Tutte le altre elezioni sociali devono effettuarsi con votazione palese. È sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.

Tutti gli eletti durano in carica per tre esercizi sociali consecutivi, con eccezione espressa per il primo mandato del Consiglio Direttivo che durerà in carica per 5 esercizi, e sono sempre rieleggibili.

Le delibere e le discussioni delle assemblee ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea che viene appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e viene trascritto in un apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e chiederne copia.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che resta in carica per tre anni, fatto salvo il primo mandato che durerà per i primi cinque anni, e che si compone da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea, la quale ne fissa altresì il numero.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può delegare i poteri stessi ad uno o più dei suoi componenti. Esso predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.

Rendendosi vacanti posti di Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei nuovi Consiglieri, i quali durano in carica sino al termine del mandato degli altri.

Art. 16 - Nomine del Consiglio Direttivo e rappresentanza dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno e per tutta la sua durata il Presidente, uno o due Vice-Presidenti, il Tesoriere, quest'ultimo anche nella stessa persona di un Vice Presidente ed il Segretario.

La rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente, al quale sono pure demandati i rapporti col Comune e con gli Enti Pubblici e Privati, e in caso di impedimento del Presidente, al Vice Presidente delegato e nei limiti della delega ai Consiglieri delegati.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un Vice-Presidente mediante invito spedito

anche a mezzo fax o e-mail, PEC a ciascuno dei consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno.

In via eccezionale e nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire per telefono entro 48 ore.

Il Consiglio deve essere convocato entro dodici giorni qualora un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattarsi.

Per la validità delle riunioni consiliari occorre l'intervento della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e viene trascritto in un apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Le adunanze possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati. Verificandosi tali presupposti il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro

Art. 18 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo può stabilire e modificare un regolamento dell'Associazione che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Revisori, qualora venga nominato, è composto di tre soci eletti dall'Assemblea ordinaria. Esso nomina nel suo seno il proprio Presidente e ha il compito di controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre soci, eletti dall'Assemblea ordinaria. Esso nomina al suo interno il proprio Presidente e ha il compito di riesaminare, conciliare ed eventualmente decidere con un giudizio morale le controversie che potessero insorgere tra l'Associazione e il socio, ovvero reciprocamente tra soci per motivi collegati alla loro appartenenza all'Associazione.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese.

Titolo V - Esercizio sociale e bilancio

Art. 21 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato ed approvato entro e non oltre sei mesi.

Entro due mesi dall'inizio dell'anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo, preventivamente esaminato dal Collegio dei Revisori, se nominato, i quali lo corredano di un loro rapporto scritto e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Entro due mesi dalla fine dell'anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI - Norme generali e finali

Art. 21 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 22 – Modifiche dello Statuto e scioglimento

Occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci riuniti in assemblea straordinaria e il voto favorevole deliberato a maggioranza dei presenti per le modificazioni del presente statuto e per deliberare circa lo scioglimento dell'Associazione. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad associazioni aventi finalità simili alla presente associazione o enti pubblici o no profit.

Art.23 - Divieti

E' fatto divieto di distribuzione degli utili, di avanzi, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Brembate di Sopra, 14 dicembre 2016

f.to Silvia Tropea



f.to Gottardi Alberto



f.to Samuel Palacio Lama

